

Prat. (omissis) - Avv. (omissis) 193

L'Avv. (omissis), con email del 22.6.2020, richiedeva all'ufficio iscrizione dell'Ordine degli Avvocati di Roma se la professione di mediatore del credito, con iscrizione presso l'OAM, fosse compatibile con la professione di Avvocato e se, in ipotesi di cancellazione volontaria dall'albo, possa essere effettuata la reinscrizione ed, in caso di risposta affermativa, se la stessa sia sottoposta a vincoli. L'ufficio iscrizioni rimetteva le richieste dell'istante al Dipartimento Deontologia per la formulazione del relativo parere.

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario,

osserva

In primo luogo si richiamano le generali disposizioni degli art. 1 comma 2, lett. b), art. 2 comma 1 e l'art. 3 comma 1 della Legge n. 247/2012, volte a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato nell'esercizio della sua attività professionale, nonché, in particolare, l'art. 18 della stessa legge professionale, nella quale sono enucleate le incompatibilità e le relative eccezioni.

Precisamente la professione di avvocato è incompatibile con:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato;

In secondo luogo si sottolinea che ai sensi dell'art. 128 septies comma 1 lett. a) TUB, così come modificato dal D.lgs. 141/2010, la figura di "mediatore creditizio" è riservata solo a società per

azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperative.

Dette società di capitali, iscritte all'OAM (organismo, istituito con Decreto 22.1.2014 n. 31, competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 128 *undecies* del TUB), operano tramite dipendenti e/o collaboratori che, in presenza di determinati requisiti, siano a loro volta iscritte all'OAM.

Ne consegue che l'eventuale iscrizione all'OAM quale dipendente di una società di mediazione creditizia è in palese contrasto con l'art. 18 lett. d) della L. 247/2012.

Per quanto concerne, invece, l'eventuale iscrizione all'OAM quale collaboratore di una società di mediazione creditizia (la cui finalità di *"mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma"* ha natura prettamente commerciale) da un lato sarebbe in contrasto con l'art. 18 lett. b) della L. 247/2012, concretizzandosi in una attività imprenditoriale seppur svolta in nome o per conto altrui, dall'altro sarebbe altresì in contrasto con l'art. 18 lett. a) della L. 247/2012, trattandosi di una attività *"svolta continuativamente o professionalmente"* il cui esercizio non viene espressamente individuato tra le eccezioni possibili. Vi è di più. La normativa in essere per l'esercizio dell'attività di mediatore creditizio da parte delle società di capitali, pone vincoli stringenti di controllo e di vigilanza, interni ed esterni, tali che anche la *"persona fisica"* collaboratrice di quest'ultime difetterebbe dell'autonomia ed indipendenza richiesti al professionista avvocato in ossequio ai principi generali della legge professionale.

Sul punto, seppur all'epoca l'attività di mediatore finanziario potesse svolgersi in modo individuale come persona fisica (art. 16, Legge 7.3.1996 n. 108), avuto riguardo alla previgente legge professionale (art. 3, RDL 1578/1993, *"L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile (omissis) con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui"*) il C.N.F., con parere del 31.7.2002 n. 153, in risposta al quesito proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini circa la compatibilità con l'esercizio della professione di avvocato con l'iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi, ebbe a sancire che *"l'attività di mediazione creditizia esercitata professionalmente è incompatibile con l'esercizio della professione forense, a nulla rilevando norme previste in altri ordinamenti professionali che non siano esplicitamente abrogative di quelle dell'ordinamento della professione di avvocato"*.

Riguardo alla cancellazione volontaria dall'albo (a seguito della quale si conserva il titolo di Avvocato e lo si può utilizzare per compiere attività stragiudiziali, a condizione, però, che l'utilizzo non ingeneri l'idea che si eserciti ancora la professione) la stessa è sempre possibile osservando le modalità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 16 agosto 2016 n. 178.

Si precisa che la normativa pone vincoli solo nell'ipotesi di richiesta di sospensione volontaria o a seguito di sospensione per provvedimento sanzionatorio, sicché nulla osta a ritenere che, in ipotesi di cancellazione volontaria, la reinscrizione sia possibile, e non sia soggetta a limitazioni (sul punto si richiama la Sentenza n. 22785/2012 del 12.12.2012 resa dalle SSUU della Cassazione, che per quanto concerne la cancellazione per sanzione disciplinare diversa dalla radiazione - che ai sensi dell'art. 22 del CDF implica l'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro - precisa che non si deve osservare un preciso limite temporale entro cui è possibile reinscrivere ma si deve solo osservare il periodo entro cui è inibito reinscrivere ai sensi della sanzione inflitta).

Ovviamente la cancellazione volontaria dall'albo - diversamente dalla richiesta di sospensione - implica anche la cancellazione dalla Cassa Forense, viene meno l'obbligo formativo e l'osservanza delle disposizioni deontologiche, e le condizioni per la reinscrizione sono le stesse previste per la normale iscrizione (sul punto si richiama il citato Decreto n. 178/16) legate sostanzialmente al pagamento della relativa tassa (*una tantum*) e della quota associativa annuale, oltre a tutte quelle (successive) inerenti alla permanenza nell'albo (contributi cassa forense, ecc.).

ritiene

che l'istante, nell'attenersi ai principi ed ai riferimenti sopra citati possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Parole/frasi chiave: artt. 10, 11, 29, 32 CDF - art. 18 L.p.; D.M. 16 agosto 2016 n. 178; mediatore del credito - incompatibilità - cancellazione e reinscrizione